

(N. 794)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 dicembre 1949 (V. Stampato N. 949-Urgenza)

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro *ad interim*** del Bilancio

(PELLA)

col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

e col **Ministro del Commercio con l'estero e *ad interim*** dell'Industria e Commercio

(BERTONE)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 DICEMBRE 1949

Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea e proroga della sospensione della riscossione del diritto di licenza per taluni combustibili solidi e liquidi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La esenzione prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, è estesa al diritto di licenza.

Il beneficio, di cui al precedente comma, sarà concesso ai carburanti ed ai lubrificanti nonchè al materiale di volo, già ammessi alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva.

Art. 2.

Sono compresi fra i materiali di volo, di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, gli strumenti di bordo, gli impianti radio e le loro parti.

Al terzo comma dello stesso articolo 2 sono aggiunte le parole « e del commercio con l'estero ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, è soppresso. Il rimborso della imposta di fabbricazione per i carburanti ed i lubrificanti già liberi da vincoli doganali e consumati, dal 1° luglio 1947, per il funzionamento degli aeromobili impiegati per i servizi di trasporto aereo sarà effettuato ad istanza della parte ed in base ai consumi accertati d'intesa col Ministero della difesa, tenuto conto della potenzialità dei motori e delle ore di volo compiute.

Art. 4.

Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituito presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome è concessa la esenzione dal dazio doganale, dal diritto di licenza, dalla imposta interna di fabbricazione

e dalla corrispondente sovrainposta di confine nonchè dalla imposta generale sull'entrata, per i carburanti ed i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento, nei limiti di un quantitativo annuo di tonnellate 1.000 di carburante e di tonnellate 100 di lubrificanti.

Art. 5.

Fino a quando, con l'applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali, non sarà diversamente disposto, è prorogata la esenzione dal diritto di licenza, prevista dalle leggi 29 luglio 1948, n. 1083 e 21 gennaio 1949, n. 9, per:

1° il carbon fossile ed il carbone coke (voci 564 e 564-*bis* della tariffa doganale);

2° i residui della lavorazione degli oli di petrolio, da usare direttamente come combustibili (voce 643-*b*, 6 *alfa* della tariffa doganale);

3° gli oli di petrolio greggi, naturali, importati per essere lavorati (voce 643 a 2 della tariffa doganale), per la quantità corrispondente agli oli combustibili da essa ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione o consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi.

Il beneficio di cui al precedente comma, è esteso ai residui della lavorazione degli oli di petrolio (voce 643-*b*, 6 *beta*, della tariffa doganale) importati per essere lavorati, per la quantità corrispondente agli oli combustibili da essa ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione o consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.